

→ AVV. [redacted]  
→ AVV. [redacted]



### GIUDICE DI PACE DI VERONA

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

D.SSA CARLA COCCHI

Il Giudice di Pace di VERONA DR. DOMENICO SACCIORO  
ha pronunciato la seguente:

#### SENTENZA

Nel procedimento penale

#### CONTRO

[redacted] il 26/11/1978 a VERONA (VR)  
residente in SAN GIOVANNI LUPATOTO VIA CROCE 44/A.

DIFESO DA AVV. [redacted]

LIBERO CONT.

#### IMPUTATO

A) del delitto p. e p. dall'art. 595 c.p. per aver, comunicando con più  
persone, offeso la reputazione di [redacted]  
presentando nei confronti di quest'ultimo un esposto alla pubblica  
amministrazione per presunti abusi edilizi.  
In Verona, il 04/03/2013

#### CONCLUSIONI:

P.M.: assoluzione ex art. 129 c.p.

DIFESA: Si associa

P.C.: Si oppone

SENT. N. 740/13

N. 13/000606 R.G.

N. 13/001114 R.G.N.R.

N. REG. ESEC.

N. Mod. 3/SG

REDATA SCHEDA IL

SENTENZA

IN DATA 10 OTT. 2013

DEPOSITATA IN CAN.

IL 17 OTT. 2013

DATA DI IRREVOCABILITÀ

IL 09/12/2013

IL CANCELLIERE

## IN FATTO E DIRITTO

A seguito di citazione su ricorso immediato della persona offesa, [REDACTED] è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 595, c.p., ascritto in rubrica.

Prima dell'apertura del dibattimento, il difensore dell'imputato ha chiesto l'assoluzione ex art. 129 c.p.p. perchè il fatto non costituisce reato e il P.M. si è associato, in quanto la presentazione di un esposto all'autorità non integra gli estremi del delitto di diffamazione. Il difensore del ricorrente si è opposto alla predetta richiesta.

Secondo il costante e prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve escludersi l'ipotesi di diffamazione quando un cittadino, in un esposto all'autorità, attribuisca ad altri fatti illeciti od anche immorali, al solo fine di giustificare la richiesta d'intervento dell'autorità stessa, nel caso in cui tale intervento sia ammesso dalla legge.

*Ed invero l'evento lesivo, in questo caso, non è suscettibile di persecuzione penale ricorrendo la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p., sub specie dell'esercizio di un diritto di critica, costituzionalmente tutelato dall'art. 21 Cost., da ritenersi prevalente rispetto al bene della dignità personale, pure tutelato dalla Costituzione agli artt. 2 e 3, considerato che senza la libertà di espressione e di critica la dialettica democratica non può realizzarsi (cfr. Cass., sez. V, 20/02/2008, n. 13549, rv. 239825; Cass., sez. V, 14/07/2009, n. 38348; Cass., Sez. V, 21.11.1980, Speranza, rv. 14.7505).*

Proprio in applicazione di tali criteri interpretativi, la Suprema Corte ha ritenuto che non integri gli estremi del delitto di diffamazione l'inoltro di un esposto, contenente notizie di una serie di abusi edilizi, al sindaco di un comune, al solo fine di richiederne l'intervento, ancorché i successivi accertamenti non ne confermino la fondatezza (cfr. Cass., sez. V, 07/03/2006, n. 18090, rv. 234551)."

(Cass. Sez. V n.29379).

Nella fattispecie la diffamazione consiste nella presentazione di un esposto in data al Comune di Verona in cui [redacted] congiuntamente, "chiedono controllo presso l'abitazione di [redacted] omissis.. per presunti abusi edilizi".

L'esposto è generico, fa riferimento a presunti abusi, senza ulteriori precisazioni.

Nel ricorso immediato per citazione a giudizio si fa riferimento a un accertamento edilizio avvenuto nel corso del 2102 avente esito negativo, senza alcuna precisa indicazione circa le date esatte e gli agenti di polizia municipale che avrebbero effettuato il predetto controllo, né gli stessi vengono indicati quali testi.

Sulla scorta del contenuto dell'esposto (peraltro sottoscritto da [redacted] [redacted] mentre il ricorso immediato per citazione a giudizio è proposto nei soli confronti del primo sottoscrittore, come se solo questi avesse diffamato con tale atto il [redacted] e della irrilevanza, ai fini della integrazione degli estremi del delitto di diffamazione, dell'esito degli accertamenti disposti dall'autorità (peraltro non idoneamente allegati), si assolve l'imputato ex art.129 c.p.p. perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Visto l'art.129 c.p.p.

ASSOLVE

L'imputato perchè il fatto non costituisce reato.

Verona 10 ottobre 2013

GIUDICE DI PACE

(Dott. Carla Cocchi)

Ufficio del Giudice di Pace di Verona  
DEPOSITATO OGGI  
17 OTT. 2013  
Il Cancelliere/E3  
Irene Paganini

17/10/13  
11/10/13 (G+U)

09/10/2013  
CANCELLIERE